

CXLVI.

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

**Sommario.** — *Sunto di petizione — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ecc. — Schiarimenti richiesti dai Senatori Vigliani e Puccioni, forniti dal Ministro delle finanze — Approvazione dell'art. 3 colle modificazioni proposte dal Ministro delle finanze e dal Senatore Vigliani, non che degli articoli 4 e 5 — Emendamento del Senatore Dragonetti all'art. 6 — Osservazioni dei Senatori De Foresta, Mameli, Siotto Pintor e Ministro delle finanze — Ritiro dell'emendamento Dragonetti — Approvazione dell'art. 6 — Adozione della proposta del Ministro delle finanze per l'unione dell'art. 7 al 6 — Emendamento all'art. 8 (ora 7) del Senatore Vigliani, combattuto dal Senatore De Monte, ed accettato dal Senatore Siotto Pintor e dal Ministro delle finanze — Emendamento del Senatore De Foresta, combattuto dal Ministro delle finanze — Ritiro dell'emendamento De Foresta — Approvazione degli articoli 8 (ora 7) e 9 (ora 8) — Emendamento del Senatore Vigliani all'art. 10 (ora 9) oppugnato dal Senatore De Monte — Emendamento Piazza combattuto dal Senatore Vigliani — Dichiarazione del Senatore Puccioni — Nuova redazione dell'art. 10 (ora 9) proposta dall'ufficio centrale — Proposta del Senatore Alfieri — Spiegazioni al riguardo dei Senatori Nazzari e Vigliani — Osservazione ed istanza del Senatore De Foresta cui risponde il Senatore Vigliani — Approvazione dell'art. 10 (ora 9) e dell'aggiunta a detto articolo del Senatore De Monte — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione sul mentovato progetto — Approvazione degli articoli 11 (ora 10), 12 (ora 11) e 13 (ora 12) — Aggiunta all'art. 14 (ora 13) del Senatore Vigliani, combattuta dai Senatori De Foresta e Ferrigni, appoggiata dal Senatore Siotto Pintor — Reiezione dell'aggiunta Vigliani — Approvazione degli articoli 14 (ora 13), 15 (ora 14) e 16 (ora 15) — Adozione dell'art. 17 (ora 16) coll'emendamento del Ministro delle finanze — Aggiunta all'art. 18 (ora 17) del Senatore Nazzari oppugnata dal Senatore De Monte — Approvazione di detto articolo — Reiezione dell'aggiunta Nazzari — Adozione degli articoli 19 (ora 18; al 22 (ora 21) e dell'intero progetto — Interpellanze del Senatore Martinengo al Ministro delle finanze — Risposta del Ministro delle finanze — Replica del Senatore Martinengo.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle finanze e di grazia e giustizia e degli affari esteri, e più tardi intervengono pure i Ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

**Presidente.** Prego il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** di dar comunicazione di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** legge le lettere dei Senatori Sclopis, Della Rovere e Lauzi, colle quali il primo per motivo di salute, il secondo per ragioni di servizio militare e l'ultimo per affari di famiglia, chiedono al Senato un congedo che è loro accordato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3110. I Capi uscieri e le Ordinanze addetti ai vari Dicasteri dello Stato ricorrono al Senato onde ottenero un miglioramento nella loro condizione (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI,  
LIVELLI, CENSI, DECIME  
ED ALTRE PRESTAZIONI TERRITORIALI.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali.

Nella seduta di ieri era stato rifatto l'art. 3 che non potè mettersi ai voti per insufficienza di numero.

Rileggo l'insieme dell'articolo come è stato concertato fra il signor Ministro delle Finanze e l'onorevole sig. Senatore Vigliani.

Art. 3.

« Per l'affrancamento tanto dell'enfiteusi, di cui al numero 5 dell'articolo precedente, quando il tempo per cui devono durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, l'enfiteuta ed il subenfiteuta dovrà, oltre la cessione della rendita sul gran libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 p. 0/0 corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 5 p. 0/0 pel tempo che resti a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

« Per la esecuzione del presente articolo, ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durante anni trentatré.

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai casi in cui il direttario per legge, per consuetudine o per incapacità di possedere, non potesse entrare nell'effettivo possesso del fondo affetto alla rendita. »

Senatore **Vigliani**. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Vigliani**. Prima che si addivenga alla votazione sopra l'art. 3 credo opportuno di rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro delle Finanze per ottenere una spiegazione la quale valga a meglio illustrare il senso di quest'articolo in una parte che all'ufficio centrale è sembrata alquanto oscura ed ambigua.

Nella relazione dell'ufficio voi leggete che si è ravvisato che il concetto dell'art. 3 potesse esser meglio espresso con una più precisa redazione, e si lasciava poi alla saviezza del Senato il vedere se occorra a questo riguardo di variarne o modificarne la redazione del progetto.

Il motivo per cui l'ufficio centrale non ha creduto di sottoporre un'altra redazione al Senato, è stato un rispetto verso una disposizione che già esiste in altra legge analoga.

Nella legge dell'Emilia si trova precisamente, come già è stato osservato nella discussione, un articolo il quale contiene una disposizione corrispondente a questa dell'art. 3; là dove si tratta del compenso da dare al direttario nel caso in cui egli ha la speranza della devoluzione del dominio utile entro un tempo che non ecceda i 99 anni.

Ma ciò non toglie che l'articolo presenti veramente qualche ambiguità ed oscurità; ed invero nell'ufficio centrale tre dei membri essendosi accinti a spiegarlo, ne uscirono tre spiegazioni diverse.

Ciò mi pare che debba bastare a dimostrare il bisogno di avere qualche schiarimento, e sono persuaso che l'onorevole signor Ministro delle Finanze, perito com'è nelle scienze esatte, saprà risolvere questa specie di problema algebrico.

**Ministro delle Finanze**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro delle Finanze**. Supponiamo che di una data enfiteusi della durata di 99 anni al più rimangano ancora per esempio 60 anni, in guisa che debba a capo dei 60 anni la proprietà essere devoluta al direttario. Supponiamo che siasi fatta una stima del fondo, e che per conseguenza, conoscendosi la rendita enfiteutica da corrispondersi annualmente, si possa vedere quale è la parte che rappresenta veramente quella che a capo di 60 anni andrebbe al dominio diretto per il fatto della devoluzione. Supponiamo insomma che il fondo valga 100 mila lire, e che la rendita a pagarsi annualmente sia di due mila lire; ciò vuol dire che 40m. saranno da sottrarsi, e che 60m. comporranno il dominio utile che a capo dei 60 anni andrebbero al direttario.

Bisogna per conseguenza dare una rendita la quale cogli interessi composti valga a capo di 60 anni a fare una somma di 60 mila lire che costituirebbe il dominio utile da devolversi e corrispondersi al direttario...

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Dal canto mio mi dichiaro soddisfatto della spiegazione data dal signor Ministro che mi pare abbastanza chiara, e corrispondente al senso più adeguato dell'articolo.

I liquidatori lavoreranno.

Senatore **Puccioni**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Puccioni**. Chiederò per parte mia una spiegazione allo stesso onorevole signor Ministro delle finanze, su questo articolo, con cui si tratterebbe di obbligare l'utilista a pagare anticipatamente la rendita per tutto quel tempo che decorre fin tanto che la devoluzione non avvenga.

Ora questo pagamento anticipato non nuoce realmente all'utilista, se non gli si scontano gli interessi dell'anticipazione che volta per volta fa?

Se si lasciasse in mano dell'utilista questa rendita, egli potrebbe di essa fare l'interesse suo; ma se la deve pagare anticipata, parmi che il direttario verrebbe ad avere questa somma anticipata a carico dell'utilista, senza che da tale anticipazione siano dettratti gli interessi a scaletta che essa potrebbe produrre.

Questo è lo schiarimento che io chiedo al signor Ministro.

**Ministro delle Finanze**. Chiedo la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro delle Finanze**. Per stare nell'esempio indicato un momento fa, suppongo che il valore del dominio utile che si devolverebbe a capo di 60 anni

al direttario, sia di 60 mila lire. Se si dà mano ad una tabella d'interessi composti, si vede quale somma occorrerebbe, acciò con tutti gli interessi composti a capo dei 60 anni si formassero le 60 mila lire.

Quindi facendosi l'affrancamento del capitale, sarebbe necessario per formare la somma di 60 mila lire a capo di 60 anni, che l'utilista desse oggi quella somma che è indicata dalla tabella delle annate.

Ora invece noi abbiamo l'affrancamento col corrispettivo d'una rendita idonea; si dovrà dare una cartella il cui valore sia quello indicato dalla tabella.

Quindi è che l'utilista non ha alcuna specie di danno da questo modo di affrancamento, imperocchè egli veramente darebbe un capitale il quale tenendo conto degli interessi composti, verrebbe a capo di 60 anni a far la somma indicata. Anzi questo modo di affrancamento secondo tale sistema non reca danno nè all'una, nè all'altra parte.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni, rileggerò l'intero articolo (*V. sopra*).

Chi intende approvare l'art. 3 è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 4.

« I beni immobili acquistati e posseduti per titolo di compra e vendita mediante la costituzione di annua rendita ossia con prezzo in mano potranno affrancarsi dal vincolo perpetuo di questo debito e della riserva di dominio, mediante cessione di una rendita al 5 p. 0/10 inserita sul Gran Libro uguale alla rendita annua dovuta pel fondo da affrancarsi. »

(Approvato).

Art. 5.

« Il possesso continuato per 30 anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge. »

(Approvato).

Art. 6.

« La rendita da cedere a norma degli articoli 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il Demanio o lo stabilimento di mano-morta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione. »

« Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al Direttario, la rendita da cedere sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito delle piante da stabilirsi mediante perizia. »

**Senatore Dragonetti.** Qui sembrerebbe il luogo di mettere l'aggiunta che ho proposta nella tornata di ieri.

**Presidente.** Il signor Senatore Dragonetti proporrebbe di aggiungere alcune parole a quest'articolo che sono: « ammontare dell'annua prestazione non depurata del quinto o del decimo secondo la sua diversa natura. » Vuole sviluppare questo suo emendamento?

**Senatore Dragonetti.** Mi pare sia necessario di far questa dichiarazione onde ovviare ogni difficoltà, dopo che fu ordinata la ritenzione del decimo o del quinto.

È necessario si spieghi se si tiene la rendita lorda o depurata da questa ritenzione, se si farà la deduzione....

**Presidente.** Domando se l'emendamento del Senatore Dragonetti è appoggiato.

**Senatore De Foresta.** Si pregherebbe il signor Senatore Dragonetti di spiegare cosa intende per questa deduzione.

**Senatore Dragonetti.** Nell'Italia meridionale vi è una legge la quale stabilisce che su tutti i canoni e censi, si ritenga il quinto o il decimo secondo la natura delle prestazioni, il quinto se è canone, e il decimo se è censo.

Io credo necessario, almeno per quelle province, dichiarare se si debba intendere rendita lorda o rendita depurata dal decimo e dal quinto suddetto.

**Ministro delle Finanze.** Non ho forse abbastanza inteso quello che l'onorevole Senatore ha detto; ma se non vo errato, mi sembra che egli parli di una certa rendita che l'utilista paga al direttario e sulla quale si preleva a favore dello Stato un'imposta.

Se questo è il caso al quale vuole alludere l'onorevole Senatore, parmi evidente che il concetto della legge sia che l'utilista dà al direttario una rendita veramente eguale a quella che oggi gli dà per sopperire alle rendite delle mani-morte.

Vi sono delle leggi speciali; ma questo è un altro argomento su cui la legge attuale non ha che fare.

**Senatore De Foresta.** Se ho bene inteso ciò che ha detto l'onorevole Dragonetti, nelle province napoletane sarebbe in vigore una legge in forza della quale coloro che debbono pagare un'annua prestazione per enfiteusi od altro censo perpetuo, sono in diritto di ritenere un quinto per le prime ed un decimo per le altre.

Vorrei perciò che anzitutto alcuno dei Senatori delle province napoletane volesse dare qualche maggiore spiegazione a questo riguardo, e specialmente se questa ritenzione si faccia per i tributi.

**Senatore Siotto Pintor.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Siotto-Pintor.** Parmi la questione sia in-tempestiva, verrà all'articolo 10, ove parlasi dei tributi.

**Presidente.** La parola è al Senatore Mameli.

**Senatore Mameli.** Mi riesce agevole il comprendere ciò che vuole accennare il signor Senatore Dragonetti sul fondamento della legge speciale vigente nelle province meridionali, perchè uguale legge è in vigore nella Sardegna, sancita nel 1831.

Con questa legge mentre si volle che il tributo fondiario si pagasse per intero dal possessore del fondo, si volle pure, che ove il fondo si trovasse soggetto all'onere di una prestazione di rendita fondiaria o semplice, una quota proporzionata cadesse sulla rendita, della quale quota era per via di ritenzione ossia imputazione rimborsato il possessore del fondo, che aveva pagato per intero il tributo.

In somma si pose per fondamento che il tributo do-

vesse pagarsi in ragione della rendita; ed in conseguenza dovessero i compartecipanti del frutto del fondo in proporzione contribuirvi o direttamente o indirettamente.

Le province meridionali pare si trovino a questo riguardo nelle medesime condizioni della Sardegna: vi sarà differenza nella quota, ma la sostanza è la stessa, e così il Senato conosce abbastanza di che si tratti, onde potersi formar un giusto criterio sulla proposta Dragonetti.

**Presidente.** La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

**Senatore Siotto-Pintor.** È inutile che io parli, voleva appunto dire la stessa cosa.

Mi pare poi che la questione sia prematura e che avrà migliore sede nell'art. 10 ove si parla dei tributi.

**Presidente.** Aderisce il signor Senatore Dragonetti che questa questione sia rimessa all'art. 10.?

**Senatore De Foresta.** Come diceva l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, credo io pure che l'art. 6 basti pel desiderio dell'onorevole Dragonetti.

Difatti ivi è detto che la rendita da cederli sarà uguale alla prestazione annua che il Demanio o lo stabilimento di mano-morta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione.

Se sta vero, che l'utilista sia in diritto di ritenere il quinto od il decimo dei tributi, è evidente che il direttario esigerà questo quinto o decimo di meno.

Quindi mi pare che la spiegazione desiderata dall'onorevole Senatore Dragonetti si abbia già nell'articolo stesso, come ho già detto, e lo pregherei perciò a non insistere nella sua domanda.

**Presidente.** Persiste l'onorevole Senatore Dragonetti nel suo emendamento?

**Senatore Dragonetti.** Io lo ritiro.

**Presidente.** Allora porrò ai voti l'art. 6.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 7.

« Le prestazioni annue quando non fossero dovute in danaro ma in generi, si potranno affrancare colla cessione di tanta rendita iscritta, quanta corrisponda alla stima pecuniaria di esse, desunta dal prezzo di un decennio secondo la mercuriale del luogo del pagamento o del mercato più vicino.

« Ove non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in natura, sarà stabilita corrispondentemente alla quantità media stata pagata nell'ultimo decennio. »

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** L'ufficio centrale nella sua relazione a proposito di quest'articolo, espresse il voto che le disposizioni del medesimo facessero seguito e corpo col precedente: cioè che bisognerebbe in quest'articolo intendere ripetuta la prima parte dell'art. 6.

Forse si toglierebbe ogni dubbio, ove al secondo

alinea dell'articolo 6 facesse seguito la disposizione dell'articolo 7 e vi rimanesse così incorporata.

**Senatore Puccioni.** L'ufficio centrale accetta.

**Senatore Siotto Pintor, Relatore, Aderisco.**

**Presidente.** Chi intende approvare quest'articolo 7 il quale dovrà formar parte dell'articolo 6, sorga.

(Approvato)

Art. 8 del progetto che diventa il 7.

« Quando per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse dovuto il laudemio pel passaggio del fondo dall'uno all'altro possessore, e quando fossero dovute altre prestazioni fisse in determinate epoche, come i quindenni o ad occasione della rinnovazione dei titoli, l'annua rendita da cederli a norma dell'articolo 1 sarà aumentata di altrettanto quanto corrisponda al 5 per cento dell'ammontare della metà di un laudemio o delle altre prestazioni.

« Il laudemio sarà valutato secondo la ragione stabilita dai relativi titoli, o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

« Il valore del fondo sarà considerato nel suo stato di piena soggezione alle prestazioni dovute, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti che il direttario per patto espresso o per legge dovrebbe rimborsare all'utilista nel caso di consolidazione.

« Sarà aggiunta alla rendita da cederli a norma dell'articolo 1, il 5 per cento dell'ammontare della quarta parte di un laudemio, quando la concessione fosse ereditaria o fatta ad una famiglia. Nel caso che per speciali convenzioni il laudemio sia dovuto non solo nei passaggi del fondo a persone estranee, ma anche da un possessore all'altro nella stessa famiglia, si applicherà la prima parte di questo articolo. »

**Senatore Vigliani.** Nella prima parte dell'art. 8, che ora diventa l'art. 7, si debbe a mio avviso sostituire un *e* ad un *o*, colà dove si legge, che sarà aumentata la rendita di altrettanto, quanto corrisponda al 5 per cento dell'ammontare della metà di un laudemio o delle altre prestazioni; la particella congiuntiva *e* mi pare meglio appropriata che la disgiuntiva *o*, mentre col laudemio possono concorrere altre prestazioni.

**Senatore De Monte.** Mi dispiace di non essere dell'avviso dell'onorevole Senatore Vigliani; ma credo che la disgiuntiva *o* stia bene in fine della prima parte del periodo che discutiamo, imperocchè si fa il caso nell'articolo di laudemio e di altre prestazioni, e però allorchè si fa il caso di laudemio si deve parlare del laudemio, e non ci sono comprese le altre prestazioni: se si tratta di queste non si devono confondere con quello; quindi non è il caso dell'*e* ma dell'*o*.

**Senatore Siotto-Pintor, Relatore.** Io credo veramente che debba accettarsi la proposta del Senatore Vigliani: imperocchè può avvenire che si debba dare il doppio compenso, del laudemio, cioè, e di altre prestazioni.

Adunque per comprendere tutti i casi potrebbesi dire; aumentata d'altrettanto, quanto corrisponda al 5 p. 0/0

dell'ammontare della metà del laudemio e delle altre prestazioni, ovvero dell'uno e delle altre.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Non vi trovo difficoltà, perchè se vi sono altre prestazioni, concorro che si dica e di altre prestazioni.

**Ministro delle Finanze.** Quest'articolo comprende per una parte i laudemi, e per l'altra le prestazioni; perciò alla fine del periodo si dice di un laudemio o delle altre prestazioni.

Vi potranno dunque essere casi di laudemi, e casi di altre prestazioni; quindi è evidente che pare più appropriata la congiuntiva, che la disgiuntiva. Del resto mi rimetto intieramente al Senato.

Senatore **Vigliani.** Mi spiace che una cosa di tanto poca importanza abbia dato luogo a discussione, ma veramente crederei che l'e non possa avere quegli inconvenienti che può avere l'o.

Siccome è possibile il caso, ed anzi in diritto è certo che possano concorrere col laudemio altre prestazioni, se noi adoperiamo la particella o vuol dire che non concorreranno. Del resto osservo che usando la particella e si toglie ogni dubbio senza che nel caso che queste non debbano concorrere possa nascere alcuna difficoltà, alcun aggravio all'utilista.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Non ci si trova difficoltà, si accetta la e.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore **De Foresta.** Prima di tutto ritornando alla questione che facevasi or ora dagli onorevoli preopinanti, mi pare che se si ritiene che debba essere pagato non solo l'importare della metà di un laudemio ma anche delle altre prestazioni accennate in questo articolo, converrebbe fare qualche aggiunta al secondo alinea per determinare non solo il modo di valutazione del laudemio, ma anche delle dette prestazioni.

Abbandono però l'osservazione all'ufficio centrale, ed al signor Ministro; e posto che ho la parola prego il Senato di permettermi alcune osservazioni, secondo me più gravi, intorno all'ultimo periodo di quest'articolo.

In questo periodo si propone che quando trattasi di enfiteusi di famiglia oltre alla rendita pel canone, se ne accordi un'altra eguale all'importare di un quarto di laudemio.

Trovo che la proposta è giusta, perchè siccome queste enfiteusi hanno una durata determinata, e che quindi vi è maggiore probabilità di ottenere la devoluzione, è giusto che il direttario, abbia un corrispettivo maggiore per l'affrancamento che quello che è dato per l'affrancamento d'un enfiteusi perpetua, nella quale, salvo alcuni casi eccezionali, non ha luogo la devoluzione.

Ma in primo luogo io osservo che sarebbe forse prudente di non servirsi della parola di cui si è fatto uso in quest'alinea dell'articolo 8, e di riferirsi piuttosto al N. 4 dell'articolo 2 in cui si contemplano appunto queste enfiteusi, onde la diversità d'espressione impiegata in un luogo e nell'altro non possa dar luogo a questione.

In secondo luogo mi pare che per la stessa ragione per cui si dà un corrispettivo maggiore, che si è voluto, un quarto di laudemio all'enfiteusi di cui al N. 4 dell'articolo 2, converrebbe pur anche dare questo maggior corrispettivo all'enfiteusi di cui al N. 5, a quelle cioè che hanno pure una durata determinata.

Io vorrei dunque che questo quarto di laudemio che si dà a quelle di cui al N. 4 fosse anche esteso alle enfiteusi di cui al N. 5.

Con l'articolo 4 della legge del 13 luglio 1857 per queste enfiteusi oltre il canone l'utilista doveva pagare l'importare dei  $\frac{3}{4}$  di un laudemio e parmi che questa disposizione dovrebbe introdursi in questa legge, per completare il concetto dell'ultimo periodo di quest'articolo.

Propongo pertanto che sia soppresso l'ultimo alinea di quest'articolo in un coll'emendamento proposto dall'ufficio centrale, e che si aggiunga alla fine del 1 alinea ed i tre quarti per le enfiteusi di cui al N. 4 e 5 dell'articolo 2.

**Ministro delle Finanze.** L'articolo prima 8, ora 7 del quale ci occupiamo è stato redatto puramente in vista del laudemio, cioè di quei diritti che si pagano allora quando c'è mutazione di proprietà, perchè quanto alle enfiteusi non veramente perpetue per cui si ha da indennizzare i direttari dai vantaggi che potrebbero avere in una devoluzione più o meno prossima, già si occupò l'articolo 3 e questa materia trovasi interamente assestata sia che si tratti di enfiteusi le quali debbano durare non meno di 99 anni, sia, grazie all'emendamento introdotto dall'onorevole Senatore Vigliani, quando si tratta di enfiteusi le quali sono dovute a favore di famiglie di meno di tre generazioni.

L'articolo 8 in somma come è redatto non riguarda propriamente che quelle certe indennità che si dovrebbero dare al direttario per quella somma che eventualmente avrebbe acquistato per un passaggio da un possessore all'altro.

Senatore **De Foresta.** Dichiaro che in seguito alle spiegazioni dell'onorevole ministro delle finanze non insisto nella mia proposta.

**Presidente.** Rileggo l'art. 8 divenuto 7. (V. sopra). Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Art. 9 (ora 8).

« Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezioni in modo che la rendita da cederli sia uguale al prodotto netto della prestazione. »

(Approvato)

Art. 10 (ora 9).

« Ove i titoli costitutivi della prestazione enfiteutica non stabiliscano patti sul pagamento dei tributi, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul debito pubblico sarà ridotta d'un quinto. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vighiani.** Se non prendo abbaglio, la disposizione dell'art. 10, era 9, come è concepita non corrisponde al concetto che si è voluto esprimere.

A me sembra chiaro che si è voluto stabilire che si avesse a dedurre l'ammontare dei tributi valutati ad un quinto del canone ogni volta che questi fossero a carico del direttario, in quanto che egli allora non perceve realmente tutto il canone, ma lo riceve diminuito dei tributi.

Per raggiungere tale risultato, che cosa dice questo articolo?

Dice che: « ove i titoli costitutivi della prestazione enfiteutica non stabiliscano patti sul pagamento dei tributi, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul Debito pubblico sarà ridotta d'un quinto ».

Questa disposizione sarebbe fondata sulla supposizione che quando nulla è stabilito circa il pagamento dei tributi, si è il direttario che li debbe pagare, mentre invece, a termine della legge sulle enfiteusi, avviene il contrario.

La legge stabilisce chiaramente che i tributi sono a carico dell'enfiteuta, ogni volta che nulla è stabilito a questo riguardo: l'enfiteuta raccogliendo tutti i vantaggi del fondo, la legge dice che deve soggiacere a tutti i pesi; quindi io credo che per rendere esatta la disposizione di questo articolo si debba dire:

« Ove consti che il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi ecc., come sta scritto nell'articolo del progetto ».

**Senatore De Monte.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Monte.** A me pare che la locuzione di quest'articolo sia talmente chiara e precisa che non abbia bisogno di troppi commenti per essere dimostrata.

Rimontiamo un momento ai fatti che ebbero luogo nelle province meridionali, che io credo somiglianti a quelli avvenuti nelle altre province.

Presso di noi distinguevamo le enfiteusi e le altre contrattazioni che avevano avuto luogo prima della legge del 1806 e fu ritenuto che siccome non si può aver rinunciato al beneficio di una legge futura, e con la legge del 1806 del pari che in quella del 1818 davasi diritto ai debitori dei canoni di ritenere il quinto, ed ai debitori di annue rendite di ritenere il decimo, così questo beneficio era accordato ad essi a malgrado di qualunque patto in contrario.

Per le contrattazioni le quali avevano avuto luogo dopo le additate leggi ove vi fosse stato un patto diverso, il patto bisognava che fosse osservato, poichè non era più il caso di rinunciare al beneficio di una legge futura, si bene a quello di una legge esistente; ond'era lecito ai contraenti di convenire come meglio lor sembrava.

Ora, premesse queste nozioni, mi pare evidente che la locuzione dell'articolo sia chiara e precisa, vale a dire, gli enfiteuti sono quelli che devono soddisfare i

tributi, perchè il possessore del fondo è quegli che li paga allo Stato. Ma siccome il canone sarebbe stato dovuto al domino diretto secondo l'antica posizione, esente da tributi, è ragionevole che ai tributi rispondano in proporzione, e il domino diretto e il domino utile. Ecco come con quelle leggi che vi citai che ebbero luogo nelle province napoletane del 6 e del 18, si dà facoltà agli enfiteuti di ritenere il quinto, si dà facoltà ai debitori dell'altre rendite di ritenere il decimo.

Dunque il concetto dell'articolo che ora abbiamo per le mani è chiaro, poichè come i tributi allo Stato sono pagati dai possessori, così è giusto che questi se ne rifacciano alla loro volta in una data proporzione verso i domini diretti. E ciò è precisamente quello che è detto nell'articolo: Ove i titoli costitutivi della prestazione enfiteutica non stabiliscono patti sul pagamento dei tributi l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul Debito pubblico sarà ridotta di un quinto ».

Se non che io desidererei che fosse ritenuta una distinzione fra i contratti precedenti a questa legge e quelli che sarebbero celebrati posteriormente alla medesima; dovendo il quinto essere nei primi ritenuto a malgrado di qualunque patto; e nei secondi essendo forza di stare alla forza dei patti che saranno fra le parti convenuti.

**Senatore Piazza.** Nella legge del 1857 si era appunto tenuto conto delle ragioni e delle circostanze ora esposte dall'onorevole Senatore De Monte e si era di più considerato che anteriormente a questo secolo la maggior parte dei beni erano esenti da tributi. Erano esenti da tributi i beni feudali, i beni ecclesiastici, erano esenti i beni di molte famiglie le quali in occasione di guerre mediante uno sborso fatto al Governo avevano comperato l'esenzione perpetua dei tributi.

Sopravvenne l'occupazione francese e abolì tutte quelle esenzioni di tributi, ma provvide alla giustizia stabilendo per legge che per i tributi il livellario trattenesse il solo quinto del canone non ostante qualunque patto maggiore.

È cosa di fatto che quando l'esenzione dai tributi vigeva nei secoli scorsi era consuetudine, quando si contrattava un'enfiteusi; di adossare i carichi a quello dei contraenti che aveva diritto all'esenzione, perchè in questo modo i beni diventavano esenti dai carichi che nessuno pagava nè il direttario nè il livellario.

Questo modo di escludere il pagamento dei carichi sembra una frode fatta al Governo di cui non fa d'uopo tener conto, e lo sarebbe se non vi fossero prove che i Governi conoscevano questi contratti, li tolleravano non solo, ma ordinavano di rispettarli.

Infatti risulta dalla raccolta di leggi delle antiche province fatte da Daboin nel volume in cui si tratta delle leggi di catasto, risulta, dico, che le persone incaricate di fare il catasto rappresentarono al Governo che massime nelle province staccate dalla Lombardia,

esisteva una quantità di questi contratti per mezzo dei quali più nessuno pagava i tributi. Il Governo interpellato sul modo in cui dovesse comportarsi l'ufficio del catasto per stabilire su questi fondi il censimento ed i tributi, rispose che dovevasi rispettare il contratto; di modo che con questa risposta ha sancito il fatto che a primo aspetto sembrerebbe fatto in frode della legge e per ingannare il Governo.

In questo stato di cose è evidente che quando chi godeva l'esenzione dai tributi li pattuiva a suo carico nell'investitura, non faceva un patto vero, non si assumeva un vero obbligo, ma faceva patto apparente e di nessun effetto.

È pure evidente che non esistendo più ora i registri dei beni e delle famiglie esenti dai tributi, è impossibile ora rintracciare quali di questi patti di pagamento di tributi contenuti nelle investiture antiche, è reale e vero, e quale solamente apparente e messo nelle investiture al solo scopo di liberarsi entrambi i contraenti dai tributi.

Per questo motivo nella legge del 1857 si è sancita una disposizione la quale entra a capello nelle intenzioni dell'onorevole Senatore De Monte e serve ad evitare una grandissima ingiustizia. Infatti è vero che in qualche caso la ritenuta del quinto può essere ingiusta pel direttario o viceversa, quando il patto di adossare i carichi al livellario o viceversa sia stato vero patto, non patto simulato, ma è anche vero che questa ingiustizia è tollerabile perchè perde  $\frac{1}{5}$ , ma conserva ancora  $\frac{4}{5}$  del suo canone. Invece adottando il sistema di osservare i patti letteralmente, ora che non si può più riconoscere quali patti fossero simulati, e quali fossero veri, ne viene in alcuni casi la conseguenza che il direttario, se deve pagare i carichi del suo, non solamente perde tutto intero il suo canone, ma siccome oggi in molti casi i carichi o tributi superano l'ammontare del canone, se si dovesse eseguire letteralmente il contratto, il direttario dovrebbe perdere il diritto suo e di più dare denari al livellario medesimo.

Lo stesso dicasi del livellario che si sia adossato tutti i carichi nel caso che al canone aggiunti i carichi superino insieme il reddito del fondo.

In queste circostanze colla legge del 1857 si è preso un temperamento che in nessun caso può essere enormemente ingiusto per alcuna delle parti ed è il seguente:

« Nella liquidazione dei canoni delle enfiteusi, e simili, fatte o rinvestite nel presente secolo i tributi si dedurranno dal canone prima della capitalizzazione in quella proporzione nella quale dal titolo risultano a carico del direttario. »

« § 3. Quanto alle anteriori si dedurrà in ogni caso per i detti tributi il quinto del canone. »

Per le enfiteusi anteriori al secolo si è stabilito che qualunque sia il patto che adossa i tributi o al livellario o al direttario, siccome può darsi il caso che fosse un patto illusorio o simulato, e si deduca il quinto, e non si cerchi altro.

Per quelle fatte nel presente secolo, oppure di cui si è rinnovato il titolo nel presente secolo si è stabilito che si eseguisca il disposto del titolo stesso.

E si è fatto ciò perchè nel presente secolo non esistendo più esenzioni è sicuro che il patto che risulta dal titolo è vero, ed è patto vero anche l'antico che le parti hanno riconosciuto e rinnovato dopo l'abolizione delle esenzioni.

Io proporrei dunque che questo articolo della legge del 57 fosse sostituito all'art. 9 della legge presente, anche perchè suona a parer mio molto male che in due leggi che trattano della stessa materia e vanno ad essere contemporaneamente in vigore, in una ci sia una disposizione affatto diversa dall'altra, che cioè un livellario che vuol redimere un livello posseduto da un privato abbia la norma di abbuonare il quinto sui contratti anteriori al secolo, di eseguire il titolo per gli altri, e se invece vuol redimere un livello affatto simile da un corpo morale debba osservare il titolo anche per l'epoca nella quale è provato che il patto di pagar i carichi non era un patto vero.

Propongo perciò che lo articolo della legge del 1857 sia sostituito al 9 della legge presente.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Le osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli Senatori De Monte e Plezza, non distruggono in nulla le difficoltà che io accennavo.

Le cose dette dall'onorevole Senatore De Monte possono essere buone, e lo saranno al certo per il già Regno delle Due Sicilie.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Plezza valgono per il Piemonte.

Ma ora si tratta di fare una legge la quale abbia il suo vigore in tutto il Regno d'Italia, quindi bisogna che prendiamo il contratto di enfiteusi nella sua essenza, nella sua natura, e che ne seguiamo i principii.

Se esaminate le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Plezza, voi vedete che egli vi ha richiamato ai casi storici che sono proprii....

Senatore **Plezza**. Domando la parola.

Senatore **Vigliani**. . . . di alcune parti soltanto d'Italia, com'è la occupazione francese che esteso la legislazione di Francia sopra questa materia ai paesi occupati: ma ciò non si applica a tutta Italia e non si applica alla Sicilia.

Così le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Monte poggiano sopra leggi il cui impero è circoscritto al cessato Regno delle Due Sicilie.

Dunque non possiamo seguire questi due sistemi, che dirò municipali, ma dobbiamo invece seguire quello della giustizia riconosciuto dall'uno e dall'altro degli onorevoli preopinanti.

L'uno e l'altro non disconoscevano che non sarebbe giusto di far soffrire ad un direttario la deduzione di cui si tratta, quando egli non pagasse niente a titolo di tributo.

Se noi non adopereremo una locuzione generale la quale dica che quando consti, in qualunque maniera, o per legge o per convenzione, che il direttario debba pagare i tributi, allora debba soffrire la deduzione del quinto sopra il prezzo di affrancamento, credo che non avremo enunciato il principio di giustizia, ed a questo appunto tende la mia proposta.

Quando il Senato entri nelle mie viste, allora mi riservo di proporre la nuova redazione all'art. 9.

**Senatore Plezza.** Ciò che io ho detto specificando fatti particolari relativi alle antiche province si applica certamente alla Lombardia, e parmi che le stesse cose possano anche applicarsi al Regno delle Due Sicilie, e forse anche alle altre parti d'Italia, ma non oso asserirlo perchè non ho cognizioni speciali.

Il motivo per cui si è introdotto dai francesi l'uso di abbonare il quinto del canone è, come già dissi, per evitare le ingiustizie enormi che provenivano dalla letterale esecuzione dei patti scritti ma non veri.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Siotto Pintor.

**Senatore Siotto Pintor.** La cedo all'onorevole Puccioni e mi riservo di parlare dopo di lui.

**Senatore Puccioni.** Darò un semplice schiarimento di fatto, una rettificazione intorno ad una espressione che ho sentito dall'onorevole Senatore Plezza.

Egli ha sostenuto che in tutte le province il direttario era sottoposto a pagare un tributo. Ora io gli dico, checchè sia nelle altre province del Regno, in Toscana il direttario non ha mai pagata tassa prediale.

**Senatore Siotto Pintor.** Dopo le osservazioni fatte dagli onorevoli Vigliani e Puccioni, l'ufficio centrale unanime avvisa che si possa questo articolo emendare nel modo seguente:

« Ove consti che per legge o per patto, o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul Debito pubblico sarà ridotta di un quinto. »

**Presidente.** Insiste il Senatore Plezza nella sua proposta, o accetta questa redazione?

**Senatore Plezza.** Favorisca darmene lettura.

**Presidente** (rilegge l'emendamento Siotto Pintor).

**Senatore Plezza.** Non sarei molto lontano dallo accettarlo se non esistesse già una legge sopra questo argomento in un senso più assoluto; ma fare senza gravi ragioni due leggi con disposizioni diverse sulla stessa materia quando non vi è altra differenza che la persona del creditore, non mi pare nè sapiente nè conveniente. Persisto perciò nella mia proposta.

**Presidente.** Il Ministero accetta la redazione dello ufficio centrale?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Non abbiamo nessuna difficoltà ad accettarla.

**Presidente.** Prego l'onorevole Senatore Plezza a volermi far tenere l'articolo che intenderebbe sostituire al 9.

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Alfieri.** Vorrei chiamare l'attenzione dello ufficio centrale e del Ministero sull'osservazione che aveva fatta l'onorevole Senatore Dragonetti.

L'articolo 10, quale era ultimamente compilato, contemplava una riduzione a farsi, ma non disponeva per il caso in cui la riduzione fosse già fatta, appunto come accennava l'onorevole Dragonetti. Se già era ridotto del quinto nel pagamento che si faceva al direttario, si dovrà far sopportare la riduzione di un secondo quinto come parrebbe che, essendo i termini della legge nostra così assoluti, potesse succedere?

Mi pare si dovrebbe dire qualche cosa che accennasse al caso ove già si fosse fatta questa riduzione.

**Senatore Siotto-Pintor.** Risponde alle osservazioni dell'onorevole Senatore Alfieri l'art. 6; lo leggo:

« La rendita da cedere a norma degli articoli 1 e 3 sarà uguale alla prestazione annua che il Demanio o lo stabilimento di mano morta sarà nell'effettivo possesso di esigere al momento dell'affrancazione;

» Nei casi nei quali la proprietà e i frutti degli alberi sieno riservati al direttario, la rendita da cedere sarà aumentata di quanto corrisponda al reddito della piante da stabilirsi mediante perizia. »

Pare che questo articolo risponda in tutto alle sue osservazioni.

**Senatore Alfieri.** Perdoni l'onorevole Relatore, ma questo articolo cui egli si riferisce, non è perfettamente, assolutamente d'accordo coll'articolo prima 10, ora 9, perchè qui si generalizza nei termini: perchè ogni qualunque affrancazione, dove è il caso, debba sopportare la riduzione del 5. Qui non si accennano quei casi in cui già è fatta la riduzione; quindi il concetto dovrebbe essere presso a poco così, cioè, salvo che la riduzione fosse già operata.

**Senatore Nazari.** A proposito delle osservazioni del Senatore Alfieri, debbo dire che nella Lombardia e nelle province che componevano il primo Regno Italiano, i riparti fra l'enfiteuta ed il direttario, in questo pagamento dell'imposta, erano già regolati dal decreto 27 aprile 1815, il quale stabiliva che l'enfiteuta dovesse pagare i carichi dovuti dal fondo soggetto o libero, e che se non era obbligato a farlo per l'investitura, era in facoltà di ritenere il diritto.

Dunque per queste province è quasi un pleonamo l'articolo che si sta ora discutendo.

**Senatore De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta.** Farò osservare che nei termini nei quali era concepito l'articolo 9 anche a me facevano senso le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Alfieri. Come sarebbe ora concepito nei termini proposti dall'onorevole Senatore Vigliani ed accettati dal Relatore dell'ufficio centrale e dal Ministero, credo che il dubbio manifestato dal Senatore Alfieri non possa più aver luogo. Tuttavia in questa parte mi pare che



la legge avrebbe bisogno di essere meglio maturata, poichè consta che in mezzo a tante eccezioni ed obiezioni alle quali non si è intieramente nè sempre adeguatamente risposto, possono sorgere difficoltà gravi nell'applicazione. Vorrei perciò che quest'articolo fosse rimandato all'ufficio centrale perchè fosse meglio studiato in relazione colle diverse leggi che in questa materia possono essere in vigore: ma siccome egli ha già dimostrato essere poco disposto ad accettare tale rinvio, dichiaro di non farne una proposta formale.

Senatore **Vigliani**. Mentre l'onorevole Senatore De Foresta delegava un dubbio, egli veniva a metterne avanti un'altro.

Con le sue osservazioni mi pare abbia molto saviamente risposto alle difficoltà emesse dall'onorevole Senatore **Alfieri**. Io mi permetterò soltanto d'aggiungere, che per evitare il pericolo temuto di una doppia detrazione, basta il riflettere, che bisogna tener conto della causa della detrazione.

O questa causa procede da tributi di qualunque natura, imposti da qualunque legge, ed allora la detrazione è regolata dall'articolo 10, ora 9, e non sarà fatta che una volta. O la detrazione procede da altre cause indipendentemente dai tributi, ed allora provvede l'articolo 6 che è stato invocato dal Relatore, in quanto che quell'articolo rimuove ogni questione mentre si riferisce all'effettivo montare del canone al momento in cui si opera l'affrancazione.

Ove dunque si faccia attenzione alla causa da cui procederà la detrazione, mi pare non possa sussistere il pericolo temuto dall'onorevole Senatore **Alfieri**.

Ma un'altra difficoltà, come diceva, viene posta in campo dall'onorevole Senatore De Foresta, il quale dalle spiegazioni che abbiamo intese circa lo stato delle diverse legislazioni italiane riguardo al pagamento dei tributi sopra i fondi enfiteutici, non si trova abbastanza edificato, e vorrebbe, che la questione fosse sottoposta a più maturo esame.

Bramerei sapere dall'onorevole Senatore De Foresta, se egli non è edificato sopra questo principio, che ogni volta che il direttario non è obbligato a pagare un tributo, qualunque sia il motivo per cui non è obbligato, non debba sopportare una sottrazione, e che al contrario sia giusto che la sopporti quando deve sottostare al carico dei tributi.

Non posso dubitare che la saviezza legale dell'onorevole Senatore De Foresta ammetterà, che quando il direttario non è obbligato a pagare nessun peso, nessun carico di tributi, sarebbe ingiusto il volergli menomare il prezzo dell'affrancamento della rendita ragguagliato alla rendita che egli è solito a ricevere.

Io credo che questo solo principio possa servire di guida in questa materia, ed assicurare tutti, che per esso l'articolo che esaminiamo riceverà una sicura applicazione in qualunque delle legislazioni italiane.

Quindi io non potrei aderire alla proposta del Senatore De Foresta per un nuovo studio dell'articolo, perchè,

dal canto mio, trovo, che esso, concepito nel modo proposto dall'ufficio, toglie ogni dubbio, rimuove ogni pericolo di commettere un'ingiustizia per la diversità delle legislazioni sopra i tributi dei fondi enfiteutici.

Senatore **De Foresta**. Convengo perfettamente col l'onorevole Senatore **Vigliani**, che quando nel titolo costitutivo dell'enfiteusi sia stabilito, che i tributi sono a carico del direttario, e siano realmente sopportati da lui, sarebbe un'ingiustizia, che gli si facesse una nuova detrazione, ed io non ho inteso muovere dubbio a questo riguardo.

Il timore che ho manifestato deriva da che non sono certo che le leggi sul pagamento e ritenzione dei tributi sui beni enfiteutici siano uguali da per tutto e nella stessa misura. Del resto se non si crede necessario di schiarire questo dubbio, se l'ufficio centrale si rifiuta al rinvio che ho proposto, io non insisto.

Voci. Ai voti, ai voti.

**Presidente**. Vi sono due emendamenti: uno proposto dall'ufficio centrale, accettato dal Ministero, quindi non ha bisogno di essere appoggiato.

Vi è altro emendamento del Senatore **Piazza** che consiste nel sostituire all'art. 9 l'articolo corrispondente tolto dalla legge del 1857.

« Nella liquidazione di canoni, delle enfiteusi e simili fatte o reinvestite nel presente secolo, i tributi si dedurranno dal canone prima della capitalizzazione in quella proporzione nella quale dal titolo risultano a carico del direttario.

« Quanto alle anteriori, si dedurrà in ogni caso per i detti tributi il quinto del canone ».

Dimando se questo emendamento è appoggiato.  
(Non è appoggiato).

Metto ora ai voti l'articolo 9 redatto dall'ufficio centrale in questi termini che rileggo:

« Ove consti che per legge, o per patto, o per consuetudine il pagamento dei tributi sia a carico del direttario, l'annua prestazione da affrancarsi colla cessione di rendita sul Debito pubblico sarà ridotta d'un quinto ».

Chi intende approvare l'articolo 10 ora 9 voglia sorgere.

(Approvato)

Leggerò l'articolo 11.

Senatore **De Monte** (*interrompendo*). Prima che si passi all'articolo che segue bisogna che io comunichi al Senato un mio dubbio: abbiamo votato l'articolo 9 che parla di diritti di dominio diretto e della ritenzione del quinto a farsi; ed io credo che lo si sia voluto con positiva giustizia. Ma vi sono delle rendite le quali non si assimilano a domini utili, a canoni o censi enfiteutici; ci sono delle rendite perpetue così dette e d'altra simile natura, sulle quali non si riteneva dal debitore il quinto, bensì si riteneva il decimo.

Ora sempre che non trattasi di dominio utile ma di altre rendite, noi vantaggeremo la condizione del debitore, facendogli ritenere il quinto e non il decimo a danno della ragione del creditore. Ed ecco perchè »

parer mio si dovrebbe aggiungere un altro comma o un altro periodo all'articolo che abbiamo votato, col quale si dica che per tutte le altre rendite per le quali si riteneva dai debitori meno del 5, sarà la ritenzione fatta in questa proporzione, non in quella del 5.

**Senatore Stotto Pintor.** L'ufficio centrale accetta.

**Presidente.** Prego allora il Senatore De Monte di voler redigere in scritto l'aggiunta e chiedo al signor Ministro se l'accetta.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il Ministero accetta.

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Ministro dei lavori pubblici.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati per la costruzione di una strada rotabile nella valle della Roja.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

#### RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DEI CANONI, ECC.

Si tratterebbe di aggiungere all'art. 9 quest'alinea.

« Per tutte le altre rendite che non siano le enfiteutiche, per le quali i debitori erano abilitati a ritenere meno del quinto, la riduzione sarà fatta nella proporzione dell'annua ritenzione cui avevano diritto. »

Chi intende di approvare quest'alinea da aggiungersi all'articolo 9 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11 (ora 10).

« Nel caso che il diritto alla prestazione appartenga in comune a un corpo morale, e ad un privato, il possessore del fondo soggetto all'annualità potrà liberarlo secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, per la parte soltanto che spetta al corpo morale, salvo il diritto di procedere, nei modi autorizzati dalla legge, all'affrancazione dell'altra parte che spetta al privato. »

(Approvato).

#### Art. 12 (ora 11).

« Quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, la liberazione non può promuoversi che da tutti i comproprietari, a meno che uno o più di essi non cedano una rendita sul gran Libro eguale alla totalità dell'annua prestazione.

« In questo caso i comproprietari affrancati rimarranno di pieno diritto surrogati nelle ragioni del direttore verso i non intervenuti nell'affrancazione.

« Se l'annua prestazione fosse da oltre 10 anni riscossa separatamente dai diversi obbligati, ciascun proprietario potrà valersi della facoltà di affrancarsi accordata dalla presente legge in proporzione della sua quota di annua prestazione. »

**Presidente.** Mi pare sia il caso di domandare al Ministero se accetta l'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Sì, si accetta.

**Presidente.** Metto ai voti l'art. 12 ora 11. Chi l'approva l'art. 11 voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 13 (ora 12).

« Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù di questa legge, dovrà notificare in iscritto e senza formalità giudiziale questa sua volontà all'amministrazione o allo stabilimento di mano-morta nei modi che saranno stabiliti col Regolamento. »

(Approvato).

#### Art. 14 (ora 13).

« Gli amministratori e rappresentanti degli stabilimenti od istituti di mano-morta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancaimento e procedere agli atti relativi. »

**Senatore Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Vigliani.

**Senatore Vigliani.** Vi sono alcune parti d'Italia in cui bisogna prevedere che l'esecuzione della legge da parte degli amministratori dei corpi morali incontrerà difficoltà non leggiera; per conseguenza il caso d'opposizione degli amministratori si presenterà forse più frequente che noi non supponiamo.

Se gli amministratori del corpo morale investito del dominio diretto della rendita ricusano assolutamente di venire all'atto di affrancaimento...

**Senatore Stara.** Si fanno citare.

**Senatore Vigliani...** che cosa dovrà fare l'utilista? L'articolo stabilisce bensì « che gli amministratori e rappresentanti degli stabilimenti ed istituti di mano-morta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancaimento e procedere agli atti relativi; » ma non provvede poi casi in cui questi amministratori, ancorchè non abbiano bisogno dell'autorizzazione, ricusino per volontà propria di addivenire all'affrancaimento.

In questo caso bisognerebbe fare un giudizio, come osservò l'onorevole Senatore Stara; ma forse potrebbe essere più conveniente di non fare un giudizio formale e di stabilire forme le quali siano più spedite e proprie a rispondere essenzialmente ad un capriccio che la legge non deve mai tollerare e che anzi per quanto è possibile deve reprimere.

Quindi io proporrei che si stabilisse, che nel caso di rifiuto degli amministratori, l'atto d'affrancaimento si possa fare in loro contumacia davanti al giudice di

mandamento, o che il deposito del prezzo si faccia all'ufficio mandamentale.

Se la mia proposta non incontra difficoltà, e credo che in questa parte gli onorevoli miei colleghi dell'ufficio centrale probabilmente saranno assenzienti, io formulerò un'aggiunta da collocarsi in fine dell'articolo che discutiamo.

**Senatore Siotto Pintor, Relatore.** Io dichiaro a nome dell'ufficio che non ho difficoltà di accettare la proposta, perchè conforme al diritto comune; allorché il creditore ricusa di ricevere il pagamento, si eseguisce il deposito, e il debitore è liberato.

**Presidente.** Il Ministero accetta l'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Sì, sì, accetta.

**Presidente.** Cominceremo col mettere ai voti l'articolo 13 quale sta nel progetto, quindi si porrà l'aggiunta che si propone dall'ufficio centrale.

Art. 13.

« Gli amministratori e rappresentanti degli stabilimenti ed istituti di mano-morta dovranno, senza che abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, assentire alle richieste d'affrancamento e procedere agli atti relativi ».

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato).

Ora viene l'aggiunta dell'ufficio centrale così concepita:

« Nel caso di rifiuto degli amministratori o rappresentanti l'atto di affrancamento si farà in loro contumacia se citati debitamente non comparono, davanti al giudice di mandamento da cui dipende il direttario, ed il prezzo dell'affrancamento sarà depositato nella segreteria della giudicatura ».

**Senatore De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta.** Io applaudo volentieri al principio che ha suggerito questa aggiunta che tende ad evitare questioni, ed a procedere il più prontamente possibile all'affrancamento, ma mi pare che si faccia una lesione troppo grande al diritto comune nella materia della giurisdizione.

Non mi pare possibile che quando si tratti p. e., di enfiteusi del valore di più migliaia di lire, si attribuisca ai giudici di mandamento il risolvere le opposizioni dei direttarii contro la domanda degli utilisti; credo che si debba stare alle norme del diritto comune, e mi oppongo perciò all'aggiunta proposta dall'onorevole Vigliani.

**Senatore Siotto-Pintor.** Il senso dell'emendamento non è di investire il giudice di mandamento della decisione di una questione contenziosa, sibbene di abilitarlo a ricevere il deposito. Se sorgessero questioni intorno alla misura del compenso, non autorizziamo il giudice a decidere; la decisione apparterrà al tribunale al quale compete per diritto comune.

**Senatore Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vigliani.** Avendo proposto per primo l'emendamento che ora cade in discussione, mi credo in dovere di dire ancora qualche parola in risposta alle difficoltà affacciate dall'onorevole De Foresta.

Egli teme che il giudice sia quello che risolverà la questione e le difficoltà che possano ostare all'affrancamento; ma io faccio osservare all'onorevole Senatore De Foresta, che comparando i citati avanti il giudice a fare opposizioni, non è più il caso del mio emendamento; allora si seguirà il diritto comune secondo il quale il giudice, quando vede che l'affare eccede i limiti della sua giurisdizione, lo rimette ai tribunali. Se poi stiamo nel caso che è contemplato nell'emendamento, la parte non compare, è sprezzatrice della legge e allora io non vedo davvero quale tenerezza e quali riguardi si debbano avere a questi amministratori i quali non vogliono obbedire alla legge, e cercano ogni mezzo per differirne ed impedirne l'esecuzione.

Credo che costoro, invece della propensione dei magistrati, meritino tutto il rigore della legge, e tutto il rigore di quelli che sono chiamati ad applicarla.

Per conseguenza io non veggio assolutamente che abbia a nascere ragionevole motivo per cui questi amministratori riotosi possano dolersi dello spedito da me proposto.

Ma si dirà: per il fatto degli amministratori non è giusto che soffrano gli enti morali, e questa potrebbe essere una ragione per esser indulgenti; ma prima di tutto dirò che gli amministratori sono obbligati a rispondere in proprio; e in generale sappiamo che questi amministratori non sono nulla tenenti, ed offrono le necessarie malleverie: per conseguenza anche da questo lato il timore sarebbe diletuato.

Le norme, del resto, che sono contenute nell'emendamento in ciò che riguarda il deposito da farsi in contumacia del creditore il quale ricusa di ricevere il suo credito, non sono altro che la riproduzione di quei principii che stanno nel codice civile relativamente ai depositi in simili casi.

**Senatore De Foresta.** Le osservazioni che vennero fatte in risposta alle mie, tuttochè ingegnose, confesso schiettamente che non mi hanno persuaso.

Io non so capire come i giudici di mandamento potranno essere competenti se i direttarii saranno contumaci, mentre si dichiara che non sarebbero se questi citati si presentassero e la causa si facesse in loro contraddittorio.

Si dice, che se sono contumaci, non vi sarà causa, o si farà soltanto il deposito, ma in primo luogo il deposito fatto dopo citazione è un vero atto contenzioso che si fa in giudizio, e tant'è che si dice che si opera l'affrancamento; in secondo luogo, io non vedo perchè il deposito debba farsi dinanzi ai giudici di mandamento e non nei modi e luoghi determinati dalle leggi generali sui depositi.

Insisto pertanto nella mia opposizione.

Senatore **Vigliani**. Chiederei dire ancora due parole.

Il Senatore De Foresta dice che non può esser competente a giudicare in contumacia colui che non è competente a giudicare in contraddittorio.

La risposta è molto semplice. Qui non si tratta di giudicare nè in contumacia, nè in contraddittorio, ma si tratta solo di ricevere un deposito: è una posizione piuttosto passiva che attiva quella del giudice.

Quando le parti si presentino, allora come si è detto il giudice provvederà se è competente; ma quando le parti non compariscono, non è il caso di dar sentenza, ma unicamente, lo ripeto, di ricevere un deposito.

Ma l'onorevole De Foresta dice: il deposito si può fare altrove; si può farlo nelle Casse di risparmio, oppure nelle Casse dei prestiti e depositi. Questo è vero, se ognuno potesse andare a depositare in quelle Casse; ma bisogna che preceda prima di tutto un ordine del deposito.

Il segretario che avrà ricevuto questo deposito avrà la missione di convertirlo in rendita del Debito pubblico lo che esclude ogni pericolo nella custodia.

Per conseguenza credo che le difficoltà affacciate dal Senatore De Foresta, quando siano esaminate attentamente, non provano che si devii in niente dal diritto comune, ma si spiana una via più semplice, e nel medesimo tempo si assicura e l'autorità e il rispetto della legge che stiamo per fare.

Senatore **Ferrigni**. La questione è più grave di quel che non sembra in apparenza; imperocchè si tratta di supplire al consenso dei corpi morali. Ora questo supplire il consenso si può fare o per modo amministrativo, o per modo contenzioso.

Per modo amministrativo mi parrebbe pericoloso di affidarne lo incarico ai giudici di mandamento, perciocchè si tratta di stabilire definitivamente che, malgrado il dissenso del corpo morale, l'affrancazione abbia luogo.

E per il valore della cosa, per la situazione dello immobile non è conveniente di dare questa nuova giurisdizione contenziosa indistintamente ai giudici di mandamento del domicilio del corpo morale.

Nelle province meridionali l'affrancazione si faceva altra volta per mezzo della Cassa di ammortizzazione.

Allorquando il corpo morale era dissenziente si faceva rapporto al Ministro delle finanze il quale, ricevuta la rendita, l'intestava al corpo morale e dichiarava seguita la affrancazione. Non ci dissimuliamo che c'è bisogno sempre di un atto di un'autorità che dichiari compiuta la affrancazione. Non basta il solo volere, o un atto qualunque della parte affrancante. E quando si pone mente che in simili dissensi possono sorgere questioni delicatissime, si vede quanto sarebbe imprudente di affidare queste giurisdizioni, o queste attribuzioni ai giudici di mandamento che hanno una giurisdizione molto limitata rispetto al valore delle cose controverse.

Dunque o si vuol seguire il sistema amministrativo ed allora la definizione delle questioni debbe demandarsi al Ministro delle finanze, o dell'interno, ovvero ad un'altra autorità dipendente dal Ministero; o si vuol seguire il sistema contenzioso, ed allora deve rimettersi ai giudici, ai magistrati competenti, e pel valore e pella situazione dell'immobile. Ma introdurre un diritto anormale, un'attribuzione straordinaria ai giudici di mandamento, mi pare che sarebbe cosa la quale non solo si diparte dai principii del diritto comune, ma che offre molti pericoli nell'esecuzione.

Senatore **Stotto-Pintor**, *Relatore*. Chiedo la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Stotto-Pintor**, *Relatore*. Ripeto che questo deposito non ha altro effetto, tranne l'effetto legale di far cessare l'ulteriore corso delle annue prestazioni.

È la legge, è il diritto comune. Non so come si possano fare tante difficoltà.

Voci. Ai voti, ai voti.

**Presidente**. Rileggo adunque questa che sarebbe un'aggiunta come alinea all'articolo 13.

« Nel caso di rifiuto degli amministratori o rappresentanti, l'atto d'affrancamento si farà in loro contumacia, se citati debitamente non compariscono, davanti al Giudice del mandamento da cui dipende il direttario, ed il prezzo dell'affrancamento sarà depositato nella Segreteria della Giudicatura. »

Chi approva quest'aggiunta voglia alzarsi.

(Non è approvata).

**Presidente**. Leggo l'articolo 15 ora 14.

« Operata che sia a norma e nella misura stabilita dalla presente legge la cessione della rendita nominativa a favore dello Stato o dei corpi morali sopraindicati, il fondo sarà libero *ipso jure* dal vincolo che lo gravava, non ostante qualsiasi legge o patto in contrario, e lo Stato o i corpi morali non potranno ricusare il consenso che occorresse per le volture estimali o censuarie e per le cancellazioni di iscrizioni che ne siano conseguenza. »

« Se una ipoteca sia costituita sopra il dominio diretto, il fondo ne sarà liberato col trapasso della ipoteca sopra la cartella della rendita. »

(Approvato).

Art. 16 (ora 15).

« Tutte le spese occorrenti per le operazioni di affrancazione saranno a carico dell'affrancante, tranne quelle dipendenti da pretese non fondate. »

(Approvato).

Art. 17 (ora 16).

« Saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni di cui negli art. 1 e 3 della presente legge, che saranno proposte entro l'anno dalla pubblicazione di essa. »

**Ministro delle Finanze**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro delle Finanze**. Ove si adottasse l'emen-

damento proposto dall'ufficio centrale che consiste nel dire che saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni « che saranno proposte entro l'anno dalla pubblicazione di essa » invece di dire: « che seguono entro l'anno » come nel testo che aveva proposto il Ministero, si aprirebbe la porta a gravi abusi a danno dell'erario, imperocchè basterebbe una lettera per cui uno dichiarasse di voler affrancare per invocare il diritto di non pagare la tassa di registro, quantunque egli non facesse poi gli atti effettivi per venire all'affrancamento che molto tempo dopo.

Certamente l'ufficio centrale ha voluto antivenire lo inconveniente che un affrancamento desse luogo a discussioni, che non si potessero recare a termine entro l'anno, e che per conseguenza venisse l'affrancamento ritardato senza che l'affrancante vi avesse colpa alcuna.

Ma a mio avviso si potrebbe trovar modo di conciliare e l'intenzione dell'ufficio centrale e l'interesse dell'erario.

Io proporrei di redigere l'articolo in questo modo:

« Saranno esenti ecc.... le affrancazioni.... che seguono o per sui si faccia a titolo di pagamento il deposito delle cartelle entro l'anno dalla pubblicazione di essa. »

Voci (dal banco dell'ufficio centrale). Va bene.... sì, sì... accettiamo.

Ministro delle Finanze. Così operando vi ha prova dell'intenzione di affrancare.

Presidente. Rileggerò l'articolo, secondo la redazione proposta dal Ministro delle finanze (V. sopra).

Chi intende di approvare l'articolo 17 (ora 16) voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 18 (ora 17).

« Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge, ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori, saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato. »

Senatore Nazari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Nazari. Si rammenterò il Senato che ieri io ho fatto la proposta di modificare l'art. 1 in quanto alla rendita perpetua redimibile. Non insistetti perchè si mettesse ai voti la mia proposizione essendomi stato detto che quella non era la sede opportuna.

Ho aspettato che si presentasse qualche altro articolo e non vidi che questo al quale si potesse introdurre la proposta modificazione, quando non si voglia farne soggetto di un articolo a parte.

Io diceva come fosse meno giusto che il direttario il quale ha costituito un livello sotto l'espressa condizione che in caso di affrancazione fosse obbligato l'enfiteuta a capitalizzare il canone in ragione, per esempio,

del 4 p. 0/0, lo si volesse ora obbligare a ricevere il capitale in ragione del 5 p. 0/0.

La coscienza mia, che credo in ciò conforme alla coscienza pubblica, m'induce a ripetere questa proposta. Si tratta di rispettare le convenzioni, si tratta di rispettare diritti acquisiti.

Nè con ciò si viene a rendere più difficile l'operazione desiderata, in quanto che l'enfiteuta anche in questo caso ha sempre uno stimolo ad affrancare nel lucro che ricava nell'acquisto della rendita; per conseguenza io sottopongo di nuovo questo punto all'esame del Senato.

Non so come sarà accolto, ma io sarò abbastanza soddisfatto, se dagli atti del Senato risulterà che si è alzato una voce in questo recinto per propugnare un principio riconosciuto da tutte le legislazioni antiche e moderne, meno forse la turca, vale a dire che i diritti acquisiti e le convenzioni siano rispettate, mentre le convenzioni, a termine di tutti i codici, debbono avere forza di legge tra le parti contraenti, i successori e loro aventi causa.

Propongo perciò il seguente emendamento:

« Se le prestazioni perpetue di cui all'art. 1 fossero redimibili a prezzo fissato nelle relative investiture, i debitori per affrancarsene dovranno cedere ai creditori una rendita al 5 p. 0/0 sul debito pubblico corrispondente al capitale che avrebbero dovuto sborsare a termini dei rispettivi contratti. »

Senatore De Monte. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Monte. Mi pare che qui sia proprio il caso di dire *non bis in idem*, perocchè quello che accennava l'onorevole Senatore Nazari, rientra nelle cose sovabbondantemente discusse intorno all'art. 1. Ed invero leggiamo nel detto articolo:

« I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che siano aggravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue e perpetue, si redimibili che irredimibili, ecc. »

Dunque il caso della redimitibilità l'abbiamo discusso e votato quando abbiamo discusso e votato l'art. 1.

Richiamare di bel nuovo l'attenzione del Senato sopra di queste cose mi pare che non sia opportuno; del resto farò omaggio alla delicatezza del Senatore Nazari che lo ha spinto a riprodurre questa questione, ma non mi pare che potesse utilmente venire ripresentata per una utile discussione.

Senatore Nazari. L'eccezione fatta dall'onorevole Senatore De Monte sarebbe un'eccezione d'ordine. Io m'appello alla coscienza del Senato in quanto al merito.

Due sono le rendite redimibili, le une senza determinazioni di prezzo, le altre a prezzo fisso.

Dunque sebbene siasi posto nell'articolo 1 la parola redimibile, vi sarà sempre campo di fare una distinzione.

Presidente. Proporrrebbe questo in via d'emendamento?

Senatore **Nazari**. Lo propongo anche in via di ag- giunta.

**Presidente**. Allora si potrebbe mettere prima ai voti l'art. 18 (ora 17).

Art. 17.

« Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge, ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori, saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato ».

(Approvato)

Ora viene l'aggiunta del Senatore **Nazari**, che rileggerò. (V. sopra).

Interrogo i signori ministri se accettano.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Con tale aggiunta si rimette tutto in discussione.

**Ministro delle Finanze**. Non possiamo accettarla.

**Presidente**. Domando se la proposta del Senatore **Nazari** è appoggiata.

(Appoggiata).

La pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Art. 19 (ora 18).

« La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di acqua.

« Con legge speciale sarà provveduto all'affrancazione delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie. »

(Approvato)

Art. 20 (ora 19).

« Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di questa legge per ciò che riguarda la materia e il modo dell'affrancazione, le persone che possono chiederla e la misura di essa. »

(Approvato).

Art. 21 (ora 20).

« Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbano farsi mediante cessione di rendita sul gran Libro al 3 p. 0/10 si potranno continuare colla cessione di questa rendita.

(Approvato).

Art. 22, (ora 21).

« Con regolamento approvato per R. Decreto, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge ».

(Approvato)

Si passa all'appello nominale per lo scrutinio segreto. (Il Senatore *Segretario*, **D'Adda**, fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	42
Contrarii . . . . .	35

Un Senatore si è astenuto.

(Il Senato approva).

#### INTERPELLANZA DEL SENATORE MARTINENGO AL MINISTRO DELLE FINANZE.

**Presidente**. Essendo presente il signor Ministro delle finanze, si potrebbe dar corso alle interpellanze del senatore **Martinengo**, e rimandare alla seduta di domani quelle del Senatore **Doria**.

Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti.

La parola è al Senatore **Martinengo**.

Senatore **Martinengo**. Signori Senatori, io non abuserò certo del brevissimo tempo che il Senato suole accordare alle sue sedute, poichè capisco dalla sua parsimonia come sia prezioso.

L'interpellanza della quale ho l'onore di occupare il Senato, e d'indirizzare all'onorevole signor Ministro delle finanze, si riferisce all'ordine del giorno promosso dall'onorevole signor **Di Revel** l'anno scorso nel 21 luglio intorno gli stipendi pagati senza che vi sia opera alcuna per lo Stato per parte di quelli che li ricevono.

Ognuno di voi, Signori, ricorda le savie parole colle quali l'onorevole signor Ministro delle finanze d'allora riceveva quest'ordine del giorno; egli diceva che faceva gran caso di questa proposta, perchè non era soltanto utile nella vista economica, ma assai più sotto l'aspetto della pubblica morale, queste sono le sue parole.

Egli in seguito a questa proposta presentò uno specchio che tale l'intitolò: *Specchio degli individui i quali sotto la denominazione d'aspettativa, di disponibilità di fuori pianta, o di qualsiasi altro titolo straordinario o provvisorio, godono a carico dello Stato un assegno diverso dal soldo o per servizio qualunque, assegno però differente dall'emolumento di pensione liquidata debitamente.*

Da questa lunga ed esatta numerazione di eccezioni, il Senato vedrà che veramente non sono inclusi in quello specchio diritti nè acquisiti, nè reali; e ciascuno dei Senatori certamente non avrà potuto far tacere in sè una forte meraviglia leggendo che questa somma ascende a quella cospicua di 10,375,389 lire all'anno; e certamente questa meraviglia sarà divenuta vero dolore, se ciascuno di voi avrà dato un orecchio alla ristrettezza in cui si trova lo Stato ed a quella ancora maggiore che soffrono i contribuenti per molte e moltissime cause; che se questi possono essere disposti a dare quanto occorre allo Stato per suo consolidamento, ed indipendenza, non sono certo disposti a fare largizioni alle quali in ogni ipotesi dee concorrere il voto del Parlamento.

Io non indagherò le cause per le quali venne ritardata sino a poche settimane addietro la produzione di questo doloroso specchio; io mi preoccupò del presente e un poco anche del prossimo avvenire ed è per questo che io mi sono permesso di occupare il Senato e di pregare il signor Ministro delle finanze a volermi rispondere, riservandomi poi dopo di aggiungere altre

damento proposto dall'ufficio centrale che consiste nel dire che saranno esenti dal pagamento della tassa di registro le affrancazioni « che saranno proposte entro l'anno dalla pubblicazione di essa » invece di dire: « che seguono entro l'anno » come nel testo che aveva proposto il Ministero, si aprirebbe la porta a gravi abusi a danno dell'erario, imperocchè basterebbe una lettera per cui uno dichiarasse di voler affrancare per invocare il diritto di non pagare la tassa di registro, quantunque egli non facesse poi gli atti effettivi per venire all'affrancamento che molto tempo dopo.

Certamente l'ufficio centrale ha voluto avvenire lo inconveniente che un affrancamento desse luogo a discussioni, che non si potessero recare a termine entro l'anno, e che per conseguenza venisse l'affrancamento ritardato senza che l'affrancante vi avesse colpa alcuna.

Ma a mio avviso si potrebbe trovar modo di conciliare e l'intenzione dell'ufficio centrale e l'interesse dell'erario.

Io proporrei di redigere l'articolo in questo modo:

« Saranno esenti ecc.... le affrancazioni.... che seguono o per cui si faccia a titolo di pagamento il deposito delle cartelle entro l'anno dalla pubblicazione di essa. »

Voci (dal banco dell'ufficio centrale). Va bene.... sì, sì... accettiamo.

**Ministro delle Finanze.** Così operando vi ha prova dell'intenzione di affrancare.

**Presidente.** Rileggerò l'articolo, secondo la redazione proposta dal Ministro delle finanze (V. sopra).

Chi intende di approvare l'articolo 17 (ora 16) voglia alzarsi.

(Approvato)

Art. 18 (ora 17).

« Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge, ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori, saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato. »

**Senatore Nazari.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Nazari.** Si rammenterà il Senato che ieri io ho fatto la proposta di modificare l'art. 1 in quanto alla rendita perpetua redimibile. Non insistetti perchè si mettesse ai voti la mia proposizione essendomi stato detto che quella non era la sede opportuna.

Ho aspettato che si presentasse qualche altro articolo e non vidi che questo al quale si potesse introdurre la proposta modificazione, quando non si voglia farne soggetto di un articolo a parte.

Io diceva come fosse meno giusto che il direttario il quale ha costituito un livello sotto l'espressa condizione che in caso di affrancazione fosse obbligato l'enfiteuta a capitalizzare il canone in ragione, per esempio,

del 4 p. 0/0, lo si volesse ora obbligare a ricevere il capitale in ragione del 5 p. 0/0.

La coscienza mia, che credo in ciò conforme alla coscienza pubblica, m'induce a ripetere questa proposta. Si tratta di rispettare le convenzioni, si tratta di rispettare diritti acquisiti.

Nè con ciò si viene a rendere più difficile l'operazione desiderata, in quanto che l'enfiteuta anche in questo caso ha sempre uno stimolo ad affrancare nel lucro che ricava nell'acquisto della rendita; per conseguenza io sottopongo di nuovo questo punto all'esame del Senato.

Non so come sarà accolto, ma io sarò abbastanza soddisfatto, se dagli atti del Senato risulterà che si è alzato una voce in questo recinto per propugnare un principio riconosciuto da tutte le legislazioni antiche e moderne, meno forse la turca, vale a dire che i diritti acquisiti e le convenzioni siano rispettate, mentre le convenzioni, a termine di tutti i codici, debbono avere forza di legge tra le parti contraenti, i successori e loro aventi causa.

Propongo perciò il seguente emendamento:

« Se le prestazioni perpetue di cui all'art. 1 fossero redimibili a prezzo fissato nelle relative investiture, i debitori per affrancarsene dovranno cedere ai creditori una rendita al 5 p. 0/0 sul debito pubblico corrispondente al capitale che avrebbero dovuto sborsare a termini dei rispettivi contratti. »

**Senatore De Monte.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Monte.** Mi pare che qui sia proprio il caso di dire *non bis in idem*, perocchè quello che accennava l'onorevole Senatore Nazari, rientra nelle cose sovraabbondantemente discusse intorno all'art. 1. Ed invero leggiamo nel detto articolo:

« I beni immobili, e quelli considerati per legge come tali, che siano aggravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue e perpetue, si redimibili che irredimibili, ecc. »

Dunque il caso della redimibilità l'abbiamo discusso e votato quando abbiamo discusso e votato l'art. 1.

Richiamare di bel nuovo l'attenzione del Senato sopra di queste cose mi pare che non sia opportuno; del resto farò omaggio alla delicatezza del Senatore Nazari che lo ha spinto a riprodurre questa questione, ma non mi pare che potesse utilmente venire ripresentata per una utile discussione.

**Senatore Nazari.** L'eccezione fatta dall'onorevole Senatore De Monte sarebbe un'eccezione d'ordine. Io m'appello alla coscienza del Senato in quanto al merito.

Due sono le rendite redimibili, le une senza determinazioni di prezzo, le altre a prezzo fisso.

Dunque sebbene si sia posto nell'articolo 1 la parola redimibile, vi sarà sempre campo di fare una distinzione.

**Presidente.** Proporrebbe questo in via d'emendamento?

Senatore **Nazari**. Lo propongo anche in via di ag- giunta.

**Presidente**. Allora si potrebbe mettere prima ai voti l'art. 18 (ora 17).

Art. 17.

« Le affrancazioni di prestazioni perpetue indicate nella presente legge, ed iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori, saranno regolate secondo le disposizioni della legge nuova, purchè non siano già definitivamente convenute tra le parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudicato ».

(Approvato)

Ora viene l'aggiunta del Senatore **Nazari**, che rileggerò. (V. sopra).

Interrogo i signori ministri se accettano.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Con tale aggiunta si rimette tutto in discussione.

**Ministro delle Finanze**. Non possiamo accettarla.

**Presidente**. Domando se la proposta del Senatore **Nazari** è appoggiata.

(Appoggiata).

La pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Art. 19 (ora 18).

« La presente legge non sarà applicata alle concessioni dei diritti di acqua.

« Con legge speciale sarà provveduto all'affrancazione delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie. »

(Approvato)

Art. 20 (ora 19).

« Non si potrà derogare per convenzione delle parti al disposto di questa legge per ciò che riguarda la materia e il modo dell'affrancazione, le persone che possono chiederla e la misura di essa. »

(Approvato).

Art. 21 (ora 20).

« Le affrancazioni che in virtù di leggi anteriori debbano farsi mediante cessione di rendita sul gran Libro al 3 p. 0/0 si potranno continuare colla cessione di questa rendita.

(Approvato).

Art. 22, (ora 21).

« Con regolamento approvato per R. Decreto, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge ».

(Approvato)

Si passa all'appello nominale per lo scrutinio segreto. (Il Senatore **Segretario**, **D'Adda**, fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	42
Contrarii . . . . .	35

Un Senatore si è astenuto.

(Il Senato approva).

INTERPELLANZA DEL SENATORE MARTINENGO  
AL MINISTRO DELLE FINANZE.

**Presidente**. Essendo presente il signor Ministro delle finanze, si potrebbe dar corso alle interpellanze del senatore **Martinengo**, e rimandare alla seduta di domani quelle del Senatore **Doria**.

Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti.

La parola è al Senatore **Martinengo**.

Senatore **Martinengo**. Signori Senatori, io non abuserò certo del brevissimo tempo che il Senato vuole accordare alle sue sedute, poichè capisco dalla sua parsimonia come sia prezioso.

L'interpellanza della quale ho l'onore di occupare il Senato, e d'indirizzare all'onorevole signor Ministro delle finanze, si riferisce all'ordine del giorno promosso dall'onorevole signor **Di Revel** l'anno scorso nel 21 luglio intorno gli stipendi pagati senza che vi sia opera alcuna per lo Stato per parte di quelli che li ricevono.

Ognuno di voi, Signori, ricorda le savie parole colle quali l'onorevole signor Ministro delle finanze d'allora riceveva quest'ordine del giorno; egli diceva che faceva gran caso di questa proposta, perchè non era soltanto utile nella vista economica, ma assai più sotto l'aspetto della pubblica morale, queste sono le sue parole.

Egli in seguito a questa proposta presentò uno specchio che tale l'intitolò: *Specchio degli individui i quali sotto la denominazione d'aspettativa, di disponibilità di fuori pianta, o di qualsiasi altro titolo straordinario o provvisorio, godono a carico dello Stato un assegno diverso dal soldo o per servizio qualunque, assegno però differente dall'emolumento di pensione liquidata debitamente.*

Da questa lunga ed esatta numerazione di eccezioni, il Senato vedrà che veramente non sono inclusi in quello specchio diritti nè acquisiti, nè reali; e ciascuno dei Senatori certamente non avrà potuto far tacere in sè una forte meraviglia leggendo che questa somma ascende a quella cospicua di 10,375,389 lire all'anno; e certamente questa meraviglia sarà divenuta vero dolore, se ciascuno di voi avrà dato un occhio alla ristrettezza in cui si trova lo Stato ed a quella ancora maggiore che soffrono i contribuenti per molte e moltissime cause; che se questi possono essere disposti a dare quanto occorre allo Stato per suo consolidamento, ed indipendenza, non sono certo disposti a fare largizioni alle quali in ogni ipotesi dee concorrere il voto del Parlamento.

Io non indagherò le cause per le quali venne ritardata sino a poche settimane addietro la produzione di questo doloroso specchio; io mi preoccupò del presente e un poco anche del prossimo avvenire ed è per questo che io mi sono permesso di occupare il Senato e di pregare il signor Ministro delle finanze a volermi rispondere, riservandomi poi dopo di aggiungere altre



osservazioni, a volermi dire se egli abbia avvertito a qualche mezzo onde far cessare quest'anormalità di cose; e se questi mezzi a suo parere siano tali, che egli spera poterne conseguire l'effetto prossimo, o almeno avere dal Parlamento quelle approvazioni necessarie prima che si sciogla l'attuale sessione.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Ministro delle finanze ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** L'argomento al quale allude l'onorevole Senatore Martinengo, debbo dire la verità, mi ha preoccupato fin dai primi giorni in cui ebbi l'onore di essere assunto al Ministero delle finanze; imperocchè mi pareva veramente grave che in condizioni così imperiose per le finanze si avessero a pagare degli assegni a persone che non hanno diritto ad averli e che non prestano un lavoro corrispondente all'assegno.

Quindi per parte mia ho sollecitato per quanto mi fu possibile il completamento di quello specchio che finalmente in questi ultimi tempi si è potuto presentare stampato al Parlamento.

Debbo dire anzitutto che il male è certamente grave ma non tanto come appare da quello specchio per questa semplice ragione.

Difatti, allorchè è soppresso un ufficio, per esempio, una direzione generale nella tal città, la quale progredendo nell'unificazione non può più esistere, gl'impiegati alla medesima spettanti sono considerati come posti in aspettativa o in disponibilità; naturalmente gli uffici, di cui la direzione generale era incaricata, non possono cessare immediatamente; ci sono degli stralci, ci sono anche alcune cose che temporariamente continuano, in guisa che parte non piccola degli impiegati che figurano in quello specchio lavorano attualmente ancora in un ufficio di stralcio, ovvero sono provvisoriamente addetti ai nuovi uffici senza che per ciò siano in pianta stabilmente collocati.

Se l'onorevole Senatore Martinengo avrà percorso queste tavole avrà forse viste delle persone appartenenti alla sua provincia che figurano in aspettativa o in disponibilità, ma che egli saprà essere tuttora impiegati presso gli uffici di stralcio che sono in Milano.

Tuttavia, debbo dirlo, male c'è, e di questo me ne sono, come dissi, molto preoccupato.

La matassa però non è facile a sciogliersi, imperocchè stante la serie di Governi dittatoriali, prodittatoriali, più o meno provvisorii, per i quali alcune parti d'Italia sono passati, il Senato comprenderà facilmente che vi sono parecchie nomine, delle quali non si può constatar bene la regolarità, che in una parola, è un po' difficile avere un'idea chiara, non dirò dei diritti ma delle ragioni più o meno chiare, che queste persone possono o non avere.

Per conseguenza, io credetti non potersi sciogliere questa questione, altrimenti che affidandola ad una Commissione. A Presidente di questa fu chiamato un distintissimo ed illustre Senatore, l'onorevole Di Revel:

e per togliere ai lavori della Commissione il carattere politico venne pure chiamato a farne parte un onorevole Deputato, il quale credo che in opinioni politiche stia in un campo diametralmente opposto al Senatore Di Revel, l'onorevole Crispi. (ilarità).

Inoltre si nominarono a membri della medesima i rappresentanti dei vari Ministeri che conoscevano bene il servizio, ed ho la soddisfazione di annunziare al Senato che questa Commissione attesa con molta assiduità a questo lavoro e per quello che io mi sappia esso è ultimato e si sta appunto copiando, di modo che fra pochi giorni mi sarà rimesso.

Se non vo errato la Commissione ha trovato che vi sono provvedimenti che il Ministero debbe prendere anche per soddisfare a leggi, a decreti già esistenti; ve ne sono altri che potrebbe prendere mediante decreti reali ed infine provvedimenti che dovrebbe prendere mediante presentazione di legge.

Io non posso dire di più per la ragione che nulla di preciso conosco io stesso.

Credo poi che sia quasi impossibile che il Parlamento possa occuparsi di questa materia; debbo dichiarare però che questo è un argomento che sta a cuore, tanto a me che a miei colleghi, sia per riguardi finanziari, sia anche per togliere da uno stato di penosa incertezza molte persone le quali vedrò di trovare modo di contentare.

**Senatore Martinengo.** Io vorrei soggiungere alcune osservazioni; ma l'ordine del giorno essendo stato intervertito ed essendo il Senato, dirò così, impoverito di numero e fuori del caso di poter pronunciare un voto sopra un ordine del giorno che io proponessi, così sarebbe inutile il proporlo.

Ad ogni modo non posso se non che raccomandare caldamente il presente argomento perchè se in parte, come disse l'onorevole Ministro, è diminuita la somma portata dallo specchio per gli impiegati che sono ammessi nell'amministrazione, questi non vi sono se non che quali soprannumerari e quindi aggravano sempre lo Stato senza che esso abbia un vero vantaggio, poichè sono impiegati due individui a fare presso a poco l'opera medesima.

Siccome però, torno a ripetere, la breve ora a me toccata in sorte per esporre le mie idee non mi offre mezzo di proporre un ordine del giorno, mi dichiaro rassegnato alle parole dette dal signor Ministro, e nulla posso aggiungervi.

**Presidente.** Se vuol proporre un ordine del giorno potrà proporlo e deporlo al banco della presidenza e sarà messo ai voti domani.

**Senatore Martinengo.** Non voglio importunare di più il Senato, usando più oltre di questo breve scorcio di seduta che poi non può avere alcun frutto.

**Presidente.** L'ordine del giorno per domani porta le interpellanze del Senatore Doria al signor Ministro dei lavori pubblici; perciò il signor Ministro delle finanze sarebbe pregato di avvertire il suo collega dei

---

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1862.

---

lavori pubblici onde voglia intervenire alla seduta del Senato.

Dopo si metteranno in discussione i seguenti progetti di legge:

1. Pubblicazione in Sicilia dell'Editto sulle sementi e sui soccorsi:

2. Abolizione dei premi ai fabbricanti di drappi-lana nell'Umbria, nelle Marche e nelle Romagne:

3. Proroga dell'osservanza della legge 4 agosto 1861 sulle somministrazioni militari di Comuni.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).